



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 45 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°275524 in data 06/06/2018 del Comune di Venezia – Servizio Tutela e Tradizioni, riguardante lo svolgimento della “Regata del Redentore” per l’anno 2018;

VISTA: la nota protocollo n°91720 in data 06/07/2018 dell’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stato comunicato il “nulla osta” per lo svolgimento della regata in questione, ai fini demaniali marittimi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione negli specchi acquei limitrofi al campo di regata, al fine di garantire la sicurezza della navigazione nonché il regolare svolgimento dell’evento medesimo;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che in occasione delle manifestazioni programmate per la festa del “**Redentore**”, previste svolgersi **domenica 15 luglio 2018**, nello specchio acqueo del canale della Giudecca delimitato dalla riva dell’omonima isola (a sud) e da gavitelli di colore arancione posti nella mezzeria del canale stesso (a nord) si svolgeranno le seguenti gare remiere:

- *Pupparini a due remi giovanissimi*, con **partenza alle ore 16:00 circa** dalla chiesa del Redentore e percorso articolato lungo il canale della Giudecca, con giro del “*paletto*” all’altezza di Sacca Fisola e ritorno;

- *Pupparini a due remi uomini*, con **partenza alle ore 16:45 circa** dalla chiesa del Redentore e percorso articolato lungo il canale della Giudecca e il canale di Fusina, giro del “*paletto*” presso San Giorgio in Alga e ritorno;
- *Gondole a due remi uomini*, con **partenza alle ore 17:30 circa** dalla chiesa del Redentore e percorso articolato come al punto precedente.

ORDINA

Articolo 1

Dalle ore 15:30 del giorno 15/07/2018 fino al termine effettivo delle regate di cui al “rende noto” sono vietati l'accesso, la navigazione, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altro uso pubblico degli specchi acquei marittimi del canale della Giudecca delimitati dalla riva dell'omonima isola (a sud) e dalla fascia di rispetto distante 50 metri dai gavitelli di colore arancione delimitanti il campo di regata e posti nella mezzeria del canale stesso (a nord), come da planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante.

Tutte le unità in transito nei pressi dello specchio acqueo di cui al comma precedente dovranno navigare alla minima velocità utile per il governo in sicurezza e comunque non superiore a 5 nodi, al fine di non creare moto ondosso.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pronto intervento/soccorso, in ragione del loro ufficio, oltretutto ai mezzi dell'organizzatore della manifestazione per l'assistenza ai regatanti, alle unità destinate al servizio d'ordine e ai battelli adibiti al servizio pubblico di linea.

Articolo 3

Si fa obbligo all'Ente organizzatore di predisporre un servizio di assistenza a mezzo di almeno n°2 (due) imbarcazioni dislocate lungo il percorso delle regate, pronte ad intervenire in caso d'emergenza.

Articolo 4

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 del giorno 15 luglio 2018 (e comunque fino alla conclusione effettiva delle regate di cui al “rende noto”) i mezzi del servizio pubblico di linea che necessitano di attraversare il campo di regata dovranno sostare ai pontili per tutto il tempo necessario al transito in sicurezza delle imbarcazioni a remi partecipanti alle regate, coordinandosi opportunamente con le unità di cui al precedente art. 3.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto;
- Incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è garantita mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venez, alla sezione "Ordinanze e Avvisi".

Venezia, 13/07/2018

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

firma digitale apposta ai sensi del Decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

